



COMUNE DI PONTINIA  
PROVINCIA DI LATINA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 14-06-2013

Prot. N. 10555

Del 20 GIU 2013

**Oggetto:** Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013.

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 20:45, presso questa Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi notificati, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

TOMBOLILLO ELIGIO	P	BOSCHETTO STEFANO MARIA	P
PEDRETTI ANTONIO	P	MEDICI CARLO	P
DONNARUMMA ALFONSO	A	RONCI FERNANDO	P
BATTISTI VALTERINO	P	BILOTTA ERNESTO	A
BOTTONI GIOVANNI	A	MOCHI GIUSEPPE	P
MANTOVA MASSIMO VINCENZO	P	TORELLI PAOLO	P
RAMATI MAURIZIO	P	SUBIACO LUIGI	P
PERFILI ARGEO	P	BELLI GIUSEPPE SILVIO	P
CENGIA GIANLUCA	P		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

SPERLONGA PATRIZIA in qualità di assessore esterno P

Assume la presidenza il Signor PERFILI ARGEO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE Signor AVV. FALSO DANIELA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile | S

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, il quale stabilisce, l'entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;

**TENUTO CONTO** che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l'entrata in vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93 ed il tributo comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

**VISTO** l'art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 201/2011: *“la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”*;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

**VISTO** l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente, tra l'altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento;

**RITENUTO** allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l'anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

- rata 1: 31 luglio 2013                      acconto
- rata 2: 31 agosto 2013                      acconto
- rata 3: 31 dicembre 2013                  conguaglio + maggiorazione servizi indivisibili

prevedendo che il versamento delle prime 2 rate debba avvenire in misura pari a 2/3 del tributo dovuto per l'anno 2013 determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell'anno 2012;

**RITENUTO** altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle due rate di acconto in unica soluzione entro il 31 agosto 2013;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi deliberate per l'anno 2013;

**CONSIDERATO** che l'art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di inviare ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo,

e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU (o della TIA 1 o della TIA 2), ovvero di indicare le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso prelievo;

**TENUTO CONTO** che in base all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. 70/2011, come modificato da ultimo dall'art. 9, comma 4, del D.L.174/2012, Equitalia e le società dalla stessa partecipate cessano alla data del 30/06/2013 di svolgere l'attività di riscossione per conto dei comuni e delle società dagli stessi partecipate;

**CONSIDERATO** che alla data del 31/12/2012 il servizio di riscossione della TARSU era affidato a Equitalia Sud SpA, giusta convenzione G.I.A., approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 27.4.2005;

**CONSIDERATO**, altresì, che Equitalia Sud SpA ha comunicato il nuovo codice entrata con cui dovranno predisporre la minuta di ruolo gli Enti che intendono riscuotere la TARES con i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU, come consentito dall'art.10 comma 2 del D.L. 8 aprile 2013 n.35;

**RITENUTO** pertanto di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l'ultima, avvenga tramite versamento mediante iscrizione in ruoli affidati all'agente della riscossione Equitalia spa;

**TENUTO CONTO** che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell'art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 e dell'art. 14, comma 35, del D.L.201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387, della L. 228/2012, il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

**DATO ATTO** che il versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

**VISTO** l'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387, della L. 228/2012, in base al quale: *"i comuni in deroga all'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, possono affidare, fino al 31/12/2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31/12/2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2"*;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 e dell'art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo deve comunque essere effettuata direttamente dal Comune oppure può continuare ad essere affidata al soggetto gestore del servizio rifiuti urbani;

**CONSIDERATO** inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall'apposito regolamento comunale previsto dall'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato entro il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, così

come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli espressi dal responsabile del settore competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

Udita la discussione in aula tra i consiglieri come da verbale di registrazione in atti;

Messa ai voti la proposta di delibera, con

Consiglieri presenti: 14

Consiglieri assenti: 3 (Donnarumma Alfonso, Bottoni Giovanni, Bilotta Ernesto)

Voti favorevoli: unanimità

Voti contrari: //

Astenuti: //

All'esito della votazione;

### **DELIBERA**

- 1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
  - rata 1: 31 luglio 2013 acconto
  - rata 2: 31 agosto 2013 acconto
  - rata 3: 31 dicembre 2013 conguaglio + maggiorazione servizi indivisibili
- 2) di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime due rate di acconto del tributo in unica soluzione entro il 31 agosto 2013;
- 3) di determinare il tributo dovuto nelle prime rate per l'anno 2013, fatta eccezione per l'ultima, in misura pari a 2/3 del tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel 2012 per la TARSU;
- 4) di dare atto che l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l'importo delle prime rate e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq;
- 5) di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l'ultima, avvenga tramite versamento mediante iscrizione in ruoli affidati all'agente della riscossione Equitalia spa;
- 6) di dare atto che il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

- 7) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

*Procedutosi a votazione per la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, con*

*Consiglieri presenti: 14*

*Consiglieri assenti: 3 (Donnarumma Alfonso, Bottoni Giovanni, Bilotta Ernesto)*

*Voti favorevoli: unanimità*

*Voti contrari: //*

*Astenuti: //*

*All'esito della votazione, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.*

## REGOLARITA' TECNICA

**PARERE:** Favorevole del 22-05-13 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore  
F.to LICCI SIMONE

## REGOLARITA' CONTABILE

**PARERE:** Favorevole del 22-05-13 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to LICCI SIMONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERFILI ARGEO	F.to AVV. FALSO DANIELA

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 20 GIU 2013 al giorno 5 LUG 2013 (Prot. N. 644 del registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to AVV. FALSO DANIELA

#### CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
AVV. FALSO DANIELA

[S]La presente deliberazione in data 14-06-2013 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to AVV. FALSO DANIELA

Per copia conforme all'originale

Li 20 GIU 2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
AVV. FALSO DANIELA

